COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1965

che fissa il ritmo di soppressione dell'imposta applicata dalla Repubblica federale di Germania all'importazione di tutti i prodotti agricoli e alimentari soggetti a licenze di importazione, in provenienza dagli altri Stati membri

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(65/400/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, e 14, paragrafi 2 e 3,

Considerando che la Repubblica federale di Germania applica nei confronti degli altri Stati membri un'imposta all'importazione di tutti i prodotti agricoli e alimentari soggetti a licenza d'importazione, in base alla legge del 17 dicembre 1951 (BGBl. I — pag. 969) e delle disposizioni prese in applicazione di detta legge ; che tale imposta colpisce soltanto i prodotti importati, mentre i prodotti nazionali similari non sono gravati di un'onere corrispondente ; che pertanto essa va considerata come una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione ;

Considerando che qualora tasse di effetto equivalente a dazi doganali colpiscano le importazioni in provenienza dagli altri Stati membri, esse cadono nella sfera d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del Trattato, a norma del quale esse vengono progressivamente abolite dagli Stati membri e il ritmo di tale abolizione viene fissato mediante direttive dalla Commissione ;

Considerando che le aliquote dell'imposta summenzionata ammontavano allo 0,2 % del valore dei prodotti importati e per alcuni prodotti allo 0,2 ‰ di tale valore al 31 dicembre 1957 ; che l'incidenza delle aliquote di riscossione, nonché l'importanza economica di tali imposte, sono relativamente modeste ; che di conseguenza è necessario, nelle fattispecie, fissare un ritmo di soppressione molto semplificato, ispirandosi comunque alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del Trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L'imposta all'importazione dei prodotti agricoli e alimentari soggetti a licenza d'importazione, ri-

scossa dalla Repubblica federale di Germania nei confronti degli altri Stati membri, verrà soppressa attraverso riduzioni successive operate sulle aliquote applicate al 31 dicembre 1957, in modo che il totale di dette riduzioni raggiunga il 60 % delle aliquote precitate prima del 1° gennaio 1966 e il 100 % delle aliquote precitate non oltre la data alla quale gli Stati membri saranno tenuti ad eliminare i dazi doganali che applicano nei rapporti reciproci.

Articolo 2

La presente direttiva è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1965

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1965

relativa alla determinazione del ritmo di abolizione della tassa applicata dalla Repubblica italiana sul rilascio di licenze d'importazione relative ad alcuni prodotti provenienti dagli altri Stati membri

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(65/401/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, e 14, paragrafi 2 e 3,

Considerando che la Repubblica italiana applica, nei confronti degli altri Stati membri, una tassa sul rilascio di licenze d'importazione per alcuni prodotti, in forza del testo unico approvato con decreto presidenziale del 1° marzo 1961, n. 121, numero d'ordine 128, G.U. del 22 marzo 1961 ; che tale tassazione colpisce solo i prodotti importati, mentre i prodotti nazionali similari non sono gravati da un onere corrispondente ; che, di conseguenza, essa va considerata come una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione ;

Considerando che, quando le tasse di effetto equivalente a dazi doganali colpiscono le importazioni dagli altri Stati membri, esse sono soggette all'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del Trattato, a norma del quale devono essere progressivamente abolite dagli Stati membri, e la Commissione deve determinare, mediante direttive, il ritmo di tale abolizione ;

Considerando che, alla data del 31 dicembre 1957, ai sensi della legge 20 giugno 1956, n. 585, le aliquote dell'imposizione in oggetto variano, a seconda dell'ammontare delle transazioni, da 500 a 6.000 lire ; che l'incidenza dell'aliquota applicata, nonché l'importanza economica dell'imposizione, sono relativamente esigue ; che per tale motivo, nel caso in esame, è opportuno determinare un ritmo di abolizione molto semplificato, pur tenendo presenti le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del Trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La tassa sul rilascio di licenze d'importazione per alcune merci, applicata dalla Repubblica italiana nei confronti degli altri Stati membri, sarà abolita mediante riduzioni successive operate sulle aliquote applicate al 31 dicembre 1957, in modo che il totale delle riduzioni raggiunga il 60 % delle aliquote prima del 1° gennaio 1966 e il 100 % al piú tardi alla data in cui gli Stati membri saranno tenuti ad eliminare i dazi doganali applicati tra di essi.

Articolo 2

La presente direttiva è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1965

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN